

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2691-B

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 12 settembre 2007 (v. stampato Senato n. 1791)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 27 febbraio 2008

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(D'ALEMA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(AMATO)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(PADOA SCHIOPPA)

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(FIORONI)

CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(MUSSI)

CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
(RUTELLI)

E CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE
(MELANDRI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Annesso, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e Scambio di Note verbali fatto a Roma il 23 ottobre 2006 e il 3 novembre 2006

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 27 febbraio 2008

TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Annesso, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e Scambio di Note verbali fatto a Roma il 23 ottobre 2006 e il 3 novembre 2006.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 173.755 euro per l'anno 2007, di 169.020 euro per l'anno 2008 e di 173.755 euro annui a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

TESTO

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica).**Identico.*

ART. 2.

*(Ordine di esecuzione).**Identico.*

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 173.755 euro per l'anno **2008**, di 169.020 euro per l'anno **2009** e di 173.755 euro annui a decorrere dall'anno **2010**. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2008-2010**, nell'ambito dell'unità previsionale di base « **Oneri comuni di parte corrente** », istituita nell'ambito del programma « **Fondi di riserva e speciali** », dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2008**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. *Identico.*

ART. 4.

(Entrata in vigore).

Identico.

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA, TECNOLOGICA
E NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CIPRO**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, qui di seguito denominati "le Parti",

desiderosi di rafforzare ulteriormente i legami di amicizia fra i due Paesi e di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo delle loro relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche, anche nel quadro della comune appartenenza all'Unione Europea ed alle Organizzazioni europee ed internazionali che operano specificamente nel campo dell'educazione e della cultura a sostegno dello sviluppo della conoscenza, della comprensione e della cooperazione fra i popoli,

rallegrandosi per l'intensità delle relazioni bilaterali nel settore, che rende opportuno un aggiornamento del quadro di riferimento rispetto a quello previsto nell'Accordo sottoscritto nel 1973,

tenendo presenti gli accordi bilaterali sottoscritti, quale ad esempio l'Accordo di cooperazione nel settore della protezione ambientale firmato a Roma il 18/11/2004,

tenuto conto dell'importanza e della rilevanza per le implicazioni relative alla cooperazione interregionale e all'integrazione a livello europeo della partecipazione di entrambi i Paesi allo Spazio Euromediterraneo di Istruzione Superiore e al Processo di Bologna,

convinti altresì che la collaborazione nel settore possa essere ulteriormente sviluppata anche mediante intese tra regioni ed Enti territoriali interni ai rispettivi Paesi,

hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1
Finalità**

Lo scopo del presente Accordo è di realizzare programmi e attività comuni che favoriscano la cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnologica fra i due Paesi.

Le due Parti favoriranno forme di collaborazione anche nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea, al fine di favorire un'adeguata partecipazione dei due Paesi ai programmi stessi.

**Articolo 2
Settori di collaborazione**

Le Parti assicureranno, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti nei due Stati, la collaborazione nei seguenti ambiti:

- cultura ed arte, tutela, conservazione e restauro del patrimonio culturale, archivi, musei e biblioteche;

istruzione scolastica, secondaria e universitaria, cooperazione interuniversitaria, istruzione professionale;



- scambi giovanili, collaborazione in ambito cinematografico e radio-televisivo;
- cooperazione nel settore della ricerca scientifica, tecnologica ed ambientale.

Articolo 3

Collaborazione nel settore dell'istruzione

1. Le due Parti favoriranno sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilità, l'attività delle istituzioni culturali quali gli Istituti di cultura o soggetti di tipo associativo, nonché l'attività delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni universitarie.
2. Le Parti favoriranno la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica e universitaria per incrementare:
 - a) gli scambi di informazioni e di esperienze sui metodi, materiali didattici e programmi in uso nei sistemi scolastici dei due Paesi;
 - b) gli scambi di docenti e di esperti fra istituzioni ed organizzazioni collegate con il settore dell'istruzione e della formazione;
 - c) gli scambi di docenti universitari e di ricercatori dei due Paesi e la realizzazione di progetti di ricerca comuni su temi di reciproco interesse.
3. Le Parti favoriranno altresì la cooperazione interuniversitaria nell'ambito delle azioni concordate tra i rispettivi Ministri competenti in occasione della Conferenza tenutasi a Catania nel novembre del 2003 per la realizzazione dello Spazio Euromediterraneo dell'Istruzione Superiore.

Articolo 4

Collaborazione nel settore culturale

Le Parti favoriranno l'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche e lo scambio di mostre rappresentative del proprio patrimonio artistico e culturale. Le Parti favoriranno altresì lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a festival ed eventi culturali ed artistici attraverso l'organizzazione di spettacoli, tournées di compagnie teatrali e di singoli artisti particolarmente rappresentativi della cultura dei due Paesi.

Le Parti incoraggeranno altresì la cooperazione fra i rispettivi enti teatrali e lirici e fra le rispettive istituzioni e associazioni musicali.

Articolo 5

Archivi, biblioteche e Musei

Le Parti, nel rispetto delle legislazioni vigenti, promuoveranno la collaborazione tra archivi, biblioteche e musei mediante lo scambio d'informazioni, di documentazione, di mostre, di esperti, di progetti comuni di ricerca e di pubblicazioni ai fini della tutela, della valorizzazione e promozione del rispettivo patrimonio culturale.



Articolo 6
Collaborazione scientifica e tecnologica

Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione scientifica e tecnologica e faciliteranno lo sviluppo dei rapporti congiunti tra gli organismi, le università, i centri di ricerca ed altri enti pubblici e privati dei due Paesi, nelle aree di interesse comune delle Parti e nelle seguenti forme:

- a) realizzazione congiunta di studi, progetti di ricerca e di formazione nelle aree scientifiche concordate;
- b) visite reciproche di personale scientifico e tecnico al fine di realizzare progetti di ricerca ed incrementare gli scambi e le esperienze;
- c) organizzazione congiunta di conferenze, seminari e altre manifestazioni a carattere scientifico e tecnologico.

Articolo 7
Borse di studio

Le Parti offriranno borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese per condurre studi e ricerche a livello universitario o postuniversitario o in istituzioni quali accademie, enti di ricerca e conservatori.

Articolo 8
Scambi giovanili

Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni e di esperienze nel settore delle attività giovanili.

Articolo 9
Cinema e Radio-Televisione

Le Parti favoriranno lo scambio di programmi culturali e cinematografici fra i rispettivi organismi radio-televisivi e cinematografici.

Articolo 10
Archeologia e patrimonio culturale

Le Parti incoraggeranno la cooperazione nel campo delle ricerche e degli scavi archeologici e favoriranno la collaborazione nel settore della conservazione e del restauro — tenendo altresì conto del rilievo turistico dei siti — anche attraverso lo scambio di informazioni, esperti e progetti di ricerca comuni.

Articolo 11
Tutela del patrimonio culturale

Le Parti, nel concordare sulla necessità di proteggere il patrimonio culturale, promuoveranno una stretta cooperazione nelle azioni di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti d'interesse storico,

artistico e demotnoantropologico, nonche' favoriranno iniziative nel settore della formazione del personale addetto.

Le Parti, attraverso le rispettive Commissioni Nazionali per l'UNESCO, favoriranno le attività di studio e documentazione sull'applicazione della Convenzione UNESCO per la protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale.

Le Parti si impegnano a collaborare al fine di contrastare il traffico illecito e proteggere il patrimonio culturale (opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti e altri oggetti di interesse storico, artistico e demotnoantropologico) con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali, come anche nel rispetto di quelli derivanti dalla Convenzione Internazionale UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali Rubati o Illecitamente Esportati.

Articolo 12

Sport

Le due Parti, consapevoli della funzione educativa e sociale delle attività sportive, incoraggeranno la collaborazione fra le rispettive istituzioni ed organizzazioni sportive.

Articolo 13

Realizzazione della attività

Tutte le attività di collaborazione attuate nell'ambito del presente Accordo e previste dai Programmi redatti dalla Commissione Mista di cui all'articolo 16 saranno realizzate dai due Paesi sulla base della reciprocità e della disponibilità delle risorse finanziarie di ciascuna delle Parti.

Articolo 14

Proprietà intellettuale

Disposizioni per la protezione della proprietà intellettuale creata o trasferita nel corso delle attività previste dal presente Accordo sono incluse nell'Annesso 1, che costituisce parte integrante del presente Accordo.

Articolo 15

Collaborazione tra Enti territoriali e Regioni

Le Parti si impegnano a favorire gli scambi e le collaborazioni tra Enti territoriali e Regioni interne ai rispettivi Paesi di cui ai precedenti articoli 4, 6, 8 e 10.

Articolo 16

Commissione Mista

Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti istituiranno una Commissione mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e scientifico-tecnologica e di concretizzare Programmi Esecutivi pluriennali. Tale Commissione si riunirà alternativamente nelle due capitali in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici.



Articolo 17
Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica previste per l'entrata in vigore dell'Accordo.

Con l'entrata in vigore del presente Accordo sarà abrogato l'Accordo di Cooperazione Culturale firmato a Nicosia il 29.6.1973.

Articolo 18
Durata e validità


Il presente Accordo avrà durata illimitata.

Ognuna delle Parti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente. La denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di validità del presente Accordo, salvo che le Parti decidano diversamente.


In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, in due originali, ciascuno in lingua italiana, greca e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, la versione inglese prevarrà.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI CIPRO



ANNESSE 1

Ogni contributo scientifico, avente contenuti di Diritto di Proprietà Intellettuale (DPI), fornito da una delle Parti nell'attuazione del presente Accordo rimarrà di proprietà esclusiva di quella Parte.

Il diritto di ottenere il DPI per i risultati ottenuti congiuntamente dalle due Parti nel corso dell'attuazione del presente Accordo sarà proprio di entrambe le Parti congiuntamente. Entrambe le parti potranno usare una siffatta proprietà per scopi di ricerca e sviluppo, senza dover corrispondere alcuna royalty. Se questo DPI verrà utilizzato per scopi commerciali da una Parte, questa Parte sarà tenuta ad ottenere il consenso per iscritto dell'altra Parte. Le Parti potranno ottenere royalties per lo sfruttamento di tale proprietà sulla base del contributo di ciascuna Parte alla proprietà medesima.

Le controversie in materia di proprietà intellettuale sorte nell'ambito del presente Accordo saranno risolte in sede negoziale tra le organizzazioni partecipanti interessate o attraverso consultazioni o con la stipula di specifiche intese fra le istituzioni interessate, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nei due Paesi e degli impegni assunti dagli stessi nell'ambito di intese internazionali stipulate con Paesi terzi.



**CULTURAL, SCIENTIFIC, TECHNOLOGICAL
AND EDUCATIONAL AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF CYPRUS**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Cyprus (hereinafter "the Parties"), wishing to strengthen the links of friendship between their two countries and to promote mutual understanding and knowledge through the development of cultural, scientific, technological and educational relations, also within the framework of their common membership to the European Union and to other European and international organisations specifically operating in the educational and cultural fields in order to support the development of knowledge, understanding and cooperation between peoples,

Considering with satisfaction the strength of bilateral relations in the field, which asks for an update of the juridical framework currently provided by the Agreement signed in 1973,

Taking into account the existing bilateral Agreements, such as the Agreement on Cooperation in the Field of the Protection of the Environment signed in Rome on 18.11.2004,

Acknowledging the importance and impact on the inter-regional cooperation and on the European integration deriving from the common participation to the Euro-Mediterranean Higher Education Space and to the Bologna Process,

Convinced that the collaboration in the field can be further enhanced also by means of specific agreements between regions and other local institutions

have agreed the following:

**Article 1
PURPOSES**

The purpose of the present agreement is to set up and implement programmes and common activities to foster cultural, scientific, technological and educational cooperation between the two countries.

The two Parties shall also encourage collaboration within the European Union programmes in order to promote an effective participation of the two countries in such programmes.

**Article 2
SECTORS OF COLLABORATION**

In compliance with their respective legislation and regulations, the Parties shall encourage collaboration in the following sectors:

- culture and art; protection, conservation and restoration of the cultural heritage, archives, museums and libraries;
- education, including at secondary and university levels cooperation between Universities; professional training;
- youth exchanges; collaboration in the film and broadcasting sector;
- cooperation in the scientific, technological and environmental research sector.



Article 3
COLLABORATION IN THE EDUCATIONAL SECTOR

1. Each Party shall encourage on its territory, on a mutual understanding and on the basis of the resources available, the activity of cultural institutions, such as the Cultural Institutes or associations, as well as the activity of scholastic institutions and of Universities.

2. The Parties shall encourage cooperation in the sector of scholastic and university education in order to increase:

- a) the exchange of information and experiences on methods, teaching material and programmes in use in the educational system of the two countries;
- b) exchanges of teachers and experts between institutions and organisations related to the educational and training sectors;
- c) exchanges of university professors and researchers and the implementation of joint research projects on subjects of common interest

3. The Parties shall also encourage the inter-university cooperation in the framework of actions agreed upon between the competent Ministers at the conference held in Catania in November 2003 for the realization of the Euro-Mediterranean Higher Education Space.

Article 4
COLLABORATION IN THE CULTURAL SECTOR

The Parties shall encourage the organisation of cultural and artistic events and the exchange of exhibitions representing the artistic and cultural heritage of each country. The Parties shall also encourage exchanges of artists and their reciprocal participation in festivals and cultural and artistic events through the organisation of performances, tournées of theatrical companies and single artists which are highly representative of the culture of the two Countries.

The Parties shall also encourage cooperation between their respective theatre and opera institutions and between their musical institutions and associations.

Article 5
ARCHIVES, LIBRARIES AND MUSEUMS

The Parties, in compliance with their respective internal legislation, shall promote collaboration between the archive bodies, libraries and museums, through the exchange of information, documentation, exhibitions, experts, joint research projects and publications for the purpose of protecting, enhancing and promoting their respective cultural heritage.

Article 6
SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COLLABORATION

The Parties shall promote the scientific and technological collaboration and shall encourage direct relations between universities, higher education, research and other private and public institutions in the fields of common interests as follows:

- a) common organisation of studies, researches and training activities in the agreed scientific fields;
- b) visits of scientific and technical experts to set up research programmes and foster exchanges;
- c) common organisation of conferences, seminars and other events of scientific and technical value.



Article 7
SCHOLARSHIPS

Each Party shall offer scholarships to students and graduates of the other in order to enable them to pursue their studies and engage themselves in researches at University or postuniversity level or in institutions such as academies, research institutions and music academies.

Article 8
YOUTH EXCHANGES

The Parties shall encourage the exchange of information and experiences in the sector of youth's activities.

Article 9
FILM AND BROADCASTING

The Parties shall encourage the exchange of film and cultural programmes between their respective film and broadcasting institutions.

Article 10
ARCHAEOLOGY AND CULTURAL HERITAGE

The Parties shall encourage cooperation in the field of archaeological research and excavations and shall promote collaboration in the conservation and restoration sectors — taking also into account the touristic value of the sites — also by means of exchange of information and experts, and of joint research projects.

Article 11
PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE

The Parties, stressing the need to protect the cultural heritage, will promote a strict cooperation in action directed at preventing and fighting the illicit trafficking of works of art, cultural assets, archaeological findings, documents and other objects of historical, artistic, demographic, ethnological or anthropological interest; they will also promote initiatives in the professional training of staff.

The Parties, through their respective National Commissions for UNESCO, shall encourage study and documentation activities on the implementation of the UNESCO Convention for the protection of the World Cultural and Natural Heritage.

The Parties agree to cooperate in order to combat illicit trade in works of art with preventive, repressive and remedial measures in accordance to the respective national legislations and in accordance to the obligation ensuing from the 1970 UNESCO International Convention on the Means of Prohibiting and Preventing Illicit Import, Export and Transfer in Ownership of Cultural Property, as also according to those ensuing the 1997 UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects.



Article 12
SPORT

The Parties, recognising the educational and social value of sporting activities, shall encourage the collaboration between their respective sports institutions and organisations.

Article 13
IMPLEMENTATION OF THE ACTIVITIES

All the activities implemented in the framework of the present Agreement and envisaged by the Executive Programmes defined by the Joint Commission referred to in Art. 16 shall be implemented by the two countries on the basis of reciprocity and the financial resources available to each of the Parties.

Article 14
INTELLECTUAL PROPERTY

Provisions for the protection of intellectual property created or transferred during the activities envisaged by the present Agreement are set forth in annex 1, which constitutes an integral part of the present Agreement.

Article 15
COLLABORATION BETWEEN TERRITORIAL AND REGIONAL BODIES

The Parties undertake to encourage exchanges and collaborations among territorial and regional bodies within the respective countries in the activities mentioned in articles 4, 6, 8 and 10.

Article 16
JOINT COMMISSION

In order to implement the present Agreement, the Parties shall set up a Joint Commission charged to verify the results achieved in the cultural, technical-scientific and educational collaboration and to elaborate pluriannual Executive Programmes. The Joint Commission shall be convened at dates agreed through diplomatic channels in the two Capitals alternatively.

Article 17
ENTRY INTO FORCE

The present Agreement will enter into force on the date of receipt of the second of the two notifications through which the Parties officially notify each other the completion of the respective internal ratification procedures. Following the entry into force of the present Agreement, the Agreement on Cultural Cooperation signed in Nicosia on 29.06.1973 will be abrogated.



Servizio del Contenzioso Diplomatico
e dei Trattati

Per copia conforme

Pro-Contenzioso



Article 16
JOINT COMMISSION

In order to implement the present Agreement, the Parties shall set up a Joint Commission charged to verify the results achieved in the cultural, technical-scientific and educational collaboration and to elaborate pluriannual Executive Programmes. The Joint Commission shall be convened at dates agreed through diplomatic channels, in the two Capitals alternatively.

Article 17
ENTRY INTO FORCE

The present Agreement will enter into force on the date of receipt of the second of the two notifications through which the Parties officially notify each other the completion of the respective internal ratification procedures. Following the entry into force of the present Agreement, the Agreement on Cultural Cooperation signed in Nicosia on 29.06.1973 will be abrogated.


Article 18
DURATION AND VALIDITY

The present agreement shall be of unlimited validity. Each of the two Parties may denounce the Agreement at any time through diplomatic channels. The denunciation shall have effect six months after the notification to the other Party. The denunciation shall not affect the implementation of any ongoing programme agreed upon during the period of validity of the Agreement, unless the Parties agree otherwise.

In faith of which the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in two originals in Nicosia on 6 June 2005, each one in the Italian, Greek and English languages, all texts being equally authentic. In case of any difference in interpretation, the English copy shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE
ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT
OF THE
REPUBLIC OF CYPRUS




ANNEX I

Any scientific contribution with contents subject to Intellectual Property Rights (IPR) which will be supplied by one of the Parties in the implementation of the present Agreement, shall remain sole and exclusive property of that Party.

The right to obtain the IPR for the results achieved jointly by the two Parties during the implementation of the present Agreement shall apply to both Parties jointly. Both Parties may use such property for research and development purposes, without being required to pay any royalties. If the Intellectual Property Rights are used for commercial purposes by one of the Parties, that Party shall be required to obtain the written consent of the other Party. The Parties may obtain royalties for the use of this property on the basis of the contribution made by each Party to the property itself.

Any dispute in matters concerning intellectual property arising in the context of the present Agreement shall be resolved through negotiation between the participating institutions concerned or through consultation or by drawing up specific agreements by the institutions concerned, with due respect for the laws and regulations in force in the two Countries and the commitments undertaken by them in the context of any international agreement with third countries.



Mod. 190



Ministero degli Affari Esteri

691/R/O 3x600 S

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica di Cipro e, con riferimento all'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Cipro, con annesso, firmato a Nicosia il 6 giugno 2005, ha l'onore di comunicare quanto segue.

Poiché nella versione in lingua inglese del testo originale dell'Accordo è stato rilevato che gli articoli 16 e 17 sono stati ripetuti due volte, come da copia allegata, ove le Autorità cipriote concordino, questo Ministero procederà alla correzione sul proprio originale barrando i medesimi articoli nella penultima pagina della versione in lingua inglese dell'Accordo, ai sensi dell'art.79 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 1969.

Il Ministero degli Affari Esteri resta in attesa di un assenso da parte cipriota e si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica di Cipro gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, 23/10/2006



All'Ambasciata
della Repubblica di Cipro
ROMA



Ref. 1200

NOTE VERBALE

The Embassy of the Republic of Cyprus presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs and has the honour to refer to the Ministry's Note of 23 October (Ref. 691/P/O/386005) concerning certain errors which have been detected in the authentic text in English of the "*Cultural Scientific, Technological and Educational Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of Cyprus, done at Nicosia on 6 June 2005*".

The Embassy would like to convey by the present Note the agreement of its Government to the effect that:

- a. these errors should be corrected as indicated in the Ministry's Note under reference, in accordance with international practice concerning the correction of errors in the text of the treaties, as set out in Article 79 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, and
- b. as proposed by the Ministry in its Note of 23 October 2006, the second set of Article 16 and 17 appearing in the authentic text on English kept by the Italian side, be crossed out.

It is the understanding of the Cypriot side that the Note of the Ministry under reference together with the present Note of the Embassy constitute a rectification to the "*Cultural Scientific, Technological and Educational Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of Cyprus, done at Nicosia on 6 June 2005*".

The Embassy of the Republic of Cyprus avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs the assurances of its highest consideration.

NOQ

Rome, 3 November 2006

Ministry of Foreign Affairs
ROME



PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,70



15PDL0039460